

**Regolamento per il sostegno finanziario alle piccole imprese
di nuova costituzione operanti nel Comune di Belluno**
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24 giugno 2003)

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Belluno intende favorire una politica di promozione dello sviluppo economico locale, anche in applicazione degli articoli 3 e 13 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attraverso la previsione di un sostegno finanziario alle piccole imprese di nuova costituzione operanti nel suo territorio.

Art. 2 - Imprese di nuova costituzione

Ai fini del presente regolamento, per imprese di "nuova costituzione" si intendono le imprese che hanno ottenuto l'iscrizione al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare precedente alla domanda di ammissione al contributo ai sensi del successivo art. 7. Alla costituzione di nuove imprese viene equiparato l'acquisto d'azienda o di ramo d'azienda e la prosecuzione dell'attività mortis causa da parte di uno o più eredi. L'equiparazione è esclusa nel caso in cui la nuova azienda risulti dalla cessione di azienda da genitori in figlio, qualora sia prevista, a qualunque titolo, la partecipazione del cedente, nonché le nuove aziende che derivino da trasformazione, variazione e modifica della compagine sociale o della natura giuridica.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari del sostegno finanziario oggetto del presente regolamento le piccole imprese, così come individuate dalla Comunità europea, in possesso dei seguenti requisiti:

- imprese di nuova costituzione
- qualunque sia la forma giuridica ed il settore economico di appartenenza, comprese le imprese appartenenti al settore del commercio su area pubblica con posteggio assegnato nell'ambito dei mercati comunali
- regolarmente iscritte alla CCIAA - Registro delle Imprese - e con sede legale e unità locale nel Comune di Belluno.

Art. 4 - Spese finanziabili

Costituiscono oggetto del contributo previsto dal presente regolamento le seguenti voci di spesa (esclusa IVA e ogni altro onere fiscale) sostenute dall'impresa a decorrere dall'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda ai sensi del successivo art.7:

- a) spese per atti notarili, per assistenza fiscale e legale connesse alla costituzione della nuova impresa;
- b) spese per servizi reali: studi di fattibilità, individuazione di nuove tecniche di produzione e gestione, sviluppo di sistemi di qualità, attivazione di sistemi telematici di comunicazione aziendale;
- c) spese per attività di promozione e di commercializzazione con riferimento allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato, approntamento di cataloghi e schedari;
- d) spese per studi di progettazione di layout aziendale;
- e) spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari dell'azienda, soci e personale dipendente) istituiti da enti pubblici, associazioni di categoria ed enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute;
- f) spese per l'adeguamento dei locali sede dell'azienda alle norme di sicurezza ed igienico- sanitarie, ivi comprese le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori, coordinamento sicurezza).

Art. 5 - Entità del contributo

L'entità del contributo riconoscibile è pari al 50% dell'ammontare delle spese finanziabili ammesse al contributo. Il contributo è elevato al 70% per le nuove imprese operanti nel centro storico cittadino, nelle frazioni, sul Nevegal e nell'area di nuova espansione di Levego, ovvero, per le imprese il cui titolare o almeno la metà dei soci (per es. due soci almeno uno) hanno un'età compresa, alla data di costituzione della nuova impresa, fra i 18 ed i 35 anni. Il contributo massimo

erogabile sarà determinato nei limiti dello stanziamento definito di anno in anno dal bilancio comunale per un importo, comunque, non superiore a € 3.000,00 per soggetto beneficiario.

Per centro storico si intende l'area individuata nell'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Possono accedere al contributo, nella misura del 70% delle spese ammissibili, a prescindere dal requisito della nuova costituzione di cui al precedente art. 2, i soggetti autorizzati ad aprire esercizi "polifunzionali", così come disciplinati dalla L.R. 9.8.1999, n. 37.

Art. 6 - Cumulabilità con altri contributi - regime comunitario *de minimis*

Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano beneficiato negli ultimi tre anni di contributi pubblici per un ammontare superiore al limite di € 100.000,00 come stabilito dal regime comunitario *de minimis* (regolamento 69/2001 pubblicato su GUCE serie L del 13.01.2001).

Le somme assegnate alle imprese sulla base del presente regolamento si intendono attribuite in regime *de minimis*.

Art. 7 - Domande, graduatorie, priorità ed erogazione dei contributi

Domande - I soggetti interessati ad accedere al contributo, ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, devono presentare al protocollo del Comune una domanda in carta semplice redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata:

1. copia autentica della documentazione di spesa quietanzata e fiscalmente in regola;
2. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta su modello predisposto dall'Amministrazione, afferente i requisiti soggettivi del richiedente, il rispetto del regime comunitario *de minimis*, localizzazione dell'impresa nel Comune di Belluno, l'impegno a ricevere il contributo e l'impegno ad eventualmente restituirlo qualora venga accertata l'inesistenza dei requisiti all'atto della domanda.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

Graduatorie - La graduatoria delle domande ammesse al contributo deve essere approvata, con provvedimento dirigenziale, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Priorità - Saranno considerate come prioritarie le domande afferenti le nuove imprese localizzate nel centro storico, nelle frazioni, nell'area di nuova espansione di Levego e quelle presentate da giovani imprenditori. A parità di ogni altra condizione prevarrà il numero inferiore di protocollo. Per le altre domande l'ordine di priorità nell'assegnazione del contributo è dettato dal rispetto cronologico delle date di presentazione delle domande stesse.

Concessione ed erogazione - La concessione e l'erogazione dei contributi, nei limiti della disponibilità di bilancio di cui al successivo art. 8, saranno oggetto di provvedimento dirigenziale; il contributo sarà erogato entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Art. 8 - Copertura finanziaria

L'amministrazione comunale ogni anno in fase di redazione del bilancio previsionale determina l'ammontare complessivo dei contributi erogabili nell'anno, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che possono essere adottate nel corso dello stesso anno.

Art. 9 – Avvalimento

L'Amministrazione comunale si riserva di affidare fasi della procedura amministrativa diretta al rilascio del provvedimento di concessione del beneficio ad associazioni di categoria e loro organismi, secondo le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3.8.2001, n. 2124.

Art. 10 - Disposizione transitoria

In fase di prima applicazione, sono ammesse a contributo le domande presentate al Comune di Belluno entro il 30 settembre 2003.

Sono, altresì, ammesse a contributo, nei limiti del 50% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di € 1.800,00, le domande presentate da imprese che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2000 con sede nel centro storico, nelle frazioni o costituite da giovani imprenditori e che non hanno beneficiato di contributi concessi ai sensi del regolamento comunale adottato con

deliberazioni del Consiglio comunale n. 96 del 30.10.2000 e n. 116 del 5.12.2000. Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 30.9.2003 e saranno oggetto di separata graduatoria.

Perdono efficacia a decorrere dal 1° luglio 2003 il regolamento adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 96 del 30.10. 2000 e n. 116 del 5.12.2000 “Regolamento per l’assegnazione di contributi ai giovani imprenditori del commercio e turismo”, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 29.9.2000 “ Regolamento per la concessione di contributi per l’accesso a sistemi/ reti informatiche e telematiche di prenotazione alberghiera” ed il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 22.11.1996 “Imprenditoria del comparto artigianale- regolamento per la concessione di contributi”.